



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

IL TRIBUNALE

Il giorno 22-06-2023 in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. [REDACTED]	Presidente
" [REDACTED]	Giudice
" [REDACTED]	Esperto
" [REDACTED]	Esperto

per deliberare sulla domanda di: Affidamento in prova al Servizio Sociale (Art. 47 O.P.)

nei confronti di [REDACTED] in detenzione domiciliare ex art 47 quinquies in espiatione della pena di anni 5 mesi 1 giorni 1 di reclusione risultante dal provvedimento di cumulo di cui in epigrafe che ha assorbito una condanna per il reato di cui all'art 416 cp e 12 L 197/1991 per fatti commessi il 14 e il 15 settembre 2007 e condanne per furto l'ultimo dei quali tentato commesso nel 2017;

Inizio della detenzione: 6.4.2022 e Fine pena: 7.11.2026;

Sentite le conclusioni del Procuratore Generale e della difesa,

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ordinanza emessa in data 22.9.2022 il Tribunale di Sorveglianza di [REDACTED] ha disposto in via definitiva nei riguardi della condannata la misura della detenzione domiciliare ex art 47 quinquies OP così' argomentando: "[REDACTED] è stata arrestata il 6.4.2022 e da quella data si trovava detenuta presso la Casa C.le di [REDACTED]. Di origini rumene la [REDACTED] ha dichiarato di provenire da un nucleo familiare composto da genitori e da due fratelli. Stante quanto riferito tutti i familiari, con i quali asserisce di mantenere dei buoni rapporti, vivono in Italia. Evidenza altresì che uno dei due fratelli, [REDACTED], affetto da grave patologia, è deceduto a febbraio del corrente anno. Rispetto alla sua storia di vita la [REDACTED] racconta di essere madre di due figli avuti da due diverse relazioni; [REDACTED] dal suo primo matrimonio, conclusosi con una separazione nel 2003 e [REDACTED] dalla relazione intrattenuta con un cittadino albanese. Dopo la fine del primo matrimonio la [REDACTED] riferisce di avere lasciato la Romania per raggiungere l'Italia affidando la figlia e il negozio che gestiva alla madre. Giunta in Italia si stabiliva a [REDACTED] dove conosceva una amica che l'avrebbe indotta a commettere quello stesso anno un furto per il quale veniva condannata. Uscita dal carcere e senza prospettive riferisce di avere continuato a mantenere lo stile di vita pregresso commettendo nel 2007 i reati attualmente in esecuzione. Nuovamente arrestata era stata scarcerata dopo 9 mesi eseguendo la misura degli arresti domiciliari presso un centro di accoglienza di [REDACTED]. Nel 2009 conosce [REDACTED], padre del suo secondogenito, con il quale inizia una convivenza terminata a febbraio 2013, due mesi prima di scoprire la sua gravidanza. Messo a

conoscenza del suo stato riferisce come l'ex compagno non abbia voluto riconoscere il bambino. Rimasta sola e con una difficile gravidanza da affrontare, narra di essere stata raggiunta dai genitori per un sostegno e con loro erano arrivati anche i due fratelli e la propria figlia maggiore. Dopo qualche anno da parto affermava di avere attraversato un periodo difficile in quanto al figlio [REDACTED] era stata diagnosticata una importante patologia, il padre veniva colpito da un ictus e la figlia maggiore si separava dal marito dal quale aveva avuto due figli per intraprendere una nuova relazione dalla quale nel 2021 era nata una terza figlia. Racconta pertanto di anni difficili segnati da momenti di scoraggiamento che riesce a sopportare grazie al supporto del nuovo compagno, [REDACTED], di nazionalità rumena. Dalla relazione UEPE emerge che la [REDACTED] auspica la concessione del beneficio perché molto preoccupata per la condizione del secondogenito del quale si occupava in prima persona curando i contatti con i servizi sanitari e scolastici asserendo di non essere conosciuta dai servizi sociali del territorio non avendo mai avvertito la necessità di un loro supporto. Pur riconoscendo l'impegno dimostrato dal proprio compagno che in sua assenza si sta occupando della gestione del bambino asserisce che il piccolo necessita di lei in quanto profondamente provato dalla sua assenza, riferendo che la sua presenza nella vita del minore ha rappresentato per lui sicurezza e serenità rispetto alle paure connesse alla patologia da cui è affetto. Esprime altresì preoccupazioni dal punto di vista economico per il banco alimentare presso il Mercato di [REDACTED] che gestiva insieme al compagno sino al momento della carcerazione. Dopo il suo arresto ha riferito che era stato il compagno ad occuparsi del banco alimentare ma che era stato costretto a chiuderlo temporaneamente per stare dietro ad [REDACTED]. Dalla visita domiciliare è emerso che l'immobile concesso in locazione da CASA S.P.A. per un canone di locazione di circa 80 euro è costituito da diverse camere: una cucina, due camere da letto, un salotto adibito a terza camera da letto, un bagno e un ripostiglio. Vi abitano il figlio della [REDACTED], i genitori della donna, i due figli della primogenita, il padre di questi ultimi nonché ex compagno della figlia e il compagno attuale della [REDACTED]. Quanto al reddito i familiari possono fare affidamento sul lavoro di Rafaila che saltuariamente svolge lavori sia pure saltuari di trasloco, ma senza una regolare assunzione riuscendo a racimolare circa 1000 euro al mese. Inoltre il padre della [REDACTED] è titolare di una pensione di invalidità dell'importo di 512 euro mensili mentre la madre percepisce, a titolo di indennità di accompagnamento, circa 170/180 euro mensili; il piccolo [REDACTED] a seguito della certificazione di invalidità percepisce circa 300 euro al mese. Ritiene questo magistrato che pur ricevendo l'affetto della nonna materna (il nonno è invalido) comprensibilmente sia per l'età che per la patologia invalidante il minore stia soffrendo molto per il distacco forzato dalla madre con gli inevitabili danni che ciò comporta in relazione al pieno ed equilibrato sviluppo della sua personalità. La richiesta è fondata e deve essere accolta. La detenzione domiciliare cd "umanitaria" è misura prettamente umanitaria ed assistenziale e, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la sua applicazione, può essere negata solo in una condizione soggettiva di reale pericolo di recidiva e di fuga. Va dunque operato un bilanciamento tra il diritto alla affettività del minore e le esigenze di difesa sociale e spetta al Giudice di contemporaneamente le opposte esigenze (Cass 25.5.2020 n.16945). A tal proposito deve evidenziarsi che la [REDACTED] è stabilmente inserita sul territorio, il che consente di escludere il pericolo di fuga, mentre l'ultimo reato, un furto tentato, è stato commesso nel 2017. Questo Magistrato ha avuto delle perplessità in esito alla lettura della relazione UEPE apparendo strano che per la particolare situazione del bambino i servizi sociali e la neuropsichiatria del territorio non fossero a conoscenza del nucleo familiare e non avessero in carico il minore. Peraltro nel corso del colloquio in carcere la Signora [REDACTED] ha spiegato che vivevano nel Comune di [REDACTED] dove il bambino era in carico al servizio di neuropsichiatria, che si erano di recente trasferiti a [REDACTED] e che si stava attivando per i necessari contatti sul territorio quando era stata tratta in arresto. Sussiste ora l'urgenza di provvedere nell'interesse del minore e della particolare situazione di fragilità, (il bambino è portatore di handicap in situazione di gravità), documentata, dovendo l'istruttoria che sarà espletata nelle more della discussione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza acquisire dai servizi sociali del Comune di [REDACTED] le necessarie informazioni. La relazione UEPE conferma la positività del percorso esecutivo. La [REDACTED] si mostra con il servizio adeguata e collaborativa, fornendo la documentazione utile all'indagine socio-familiare. Aderisce al percorso strutturato dal Servizio Sociale e neuropsichiatrico per il figlio [REDACTED] per il quale continua ad essere un punto di riferimento e l'unica figura genitoriale presente oltre che di supporto per la complessa gestione familiare. Sussistono pertanto i presupposti per la prosecuzione

pag. 3 ORD

della misura alternativa in corso che consentirà alla [REDACTED] di occuparsi del figlio e di riprendere la propria attività lavorativa ovvero riaprire il Banco all'interno del Mercato Centrale di [REDACTED] per raggiungere una autonomia economica."

Nel corso della misura il Magistrato di Sorveglianza ha autorizzato la [REDACTED] ad allontanarsi dall'abitazione per svolgere attività lavorativa quale titolare del banco ambulante di prodotti ortofrutticoli presso il Mercato Centrale di [REDACTED]; risulta che la stessa ha prodotto all'UEPE fatture relative all'acquisto della merce.

Sta inoltre aderendo al percorso strutturato dal Servizio Sociale a favore del figlio minore come da relazione allegata nei riguardi del quale ha manifestato preoccupazione per la limitata possibilità di occuparsi di lui nelle ore pomeridiane e serali per creare occasioni di incontro con i coetanei.

Sulla base degli elementi sopra indicati ritiene il Tribunale che sia possibile operare un giudizio prognostico positivo in ordine alla idoneità della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale a sostenere la [REDACTED] nella fase finale dell'esecuzione della pena consentendole di completare, con l'aiuto dei servizi territoriali e delle prescrizioni attinenti al volontariato, il percorso di revisione critica e di consapevolezza delle conseguenze dei reati che ha dimostrato di avere comunque affrontato.

PQM

Il Tribunale, visti gli artt 666, 678 cpp e 47 legge 26/7/75 n. 354 e 91 D.P.R. 29/4/76 n. 431, con il parere favorevole del PM concede a [REDACTED] l'affidamento in prova al servizio sociale per il periodo della pena da espiare a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di prescrizioni dinanzi all'UEPE di [REDACTED].

Designa per l'esecuzione della prova l'Ufficio di Sorveglianza di [REDACTED];

Designa l'autorità preposta alla vigilanza nel Comando Stazione CC territorialmente competente;

Impone alla suddetta le seguenti prescrizioni:

1. Si presenterà al Direttore dell'U.E.P.E. di [REDACTED] con il quale manterrà contatti, tenuto conto degli impegni di lavoro relazionando con l'assistente sociale designato con la frequenza che l'U.E.P.E. stabilirà
2. Dovrà aderire al percorso strutturato dal servizio sociale per il figlio soprattutto con riferimento al percorso scolastico e all'obbligo di cure mediche nonché di specifico percorso neuropsichiatrico;
3. Fisserà la propria dimora a [REDACTED] in via [REDACTED] dove avrà l'obbligo di risiedere, con l'obbligo di non mutarla se non previa comunicazione all'assistente sociale ed autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;
4. Avrà libertà di movimento all'interno della Provincia di [REDACTED] e, per ragioni sanitarie, nella Regione TOSCANA; sono, in ogni caso, vietati i viaggi all'estero;
5. Potrà uscire dalla propria abitazione dalle ore 4,30 alle ore 22,00 per svolgere attività lavorativa; la domenica potrà uscire dalle ore 08.00 alle ore 22.
6. L'affidato dovrà assicurare l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo campanello del quale ha l'onere di garantire l'efficienza indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica;
7. Svolgerà attività di volontariato per almeno 2 ore alla settimana presso un ente che sarà individuato con l'ausilio dell'Uepe,
8. Adempirà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. Si adopererà, per quanto possibile, in favore delle vittime del reato; l'UEPE riferirà al più presto sull'attività riparatoria e vigilerà sull'effettività dell'adempimento, rappresentando al condannato che l'attività è doverosa e che l'inadempimento può essere causa di revoca della misura e di declaratoria di mancata estinzione della pena; al termine della misura l'affidato documenterà all'U.E.P.E. l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui sopra;
9. Non abuserà di alcolici, non consumerà stupefacenti, non effettuerà giochi d'azzardo;
10. Non si assocerà né frequenterà persone pregiudicate e/o tossicodipendenti né si intratterrà nei luoghi dagli stessi abitualmente frequentati;
11. Non potrà detenere armi;
12. Se in possesso di passaporto lo consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza; se in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio; potrà conservare i documenti identificativi solo previa

pag. 4 ORD

apposizione, da parte del Comune di residenza, della formula "non valida per l'espatrio" possibile qualora trattasi di carta di identità non di tipo elettronico.

13. Le deroghe temporanee alle prescrizioni saranno autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ne darà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferirà nella relazione periodica di cui all'art. 47 co. 10 o.p.

AVVERTE L'AFFIDATA

Che in caso di violazione di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato su proposta dell'U.E.P.E., la prova potrà essere sospesa e poi revocata anche con effetto retroattivo; che è tenuta a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite e che eventuali autorizzazioni o modifiche di natura permanente dovranno viceversa essere richieste al Magistrato di Sorveglianza cui andranno trasmesse, a cura dell'UEPE medesimo, con la necessaria documentazione e con congruo anticipo e previo parere di quest'ultimo;

DISPONE

la comunicazione del presente provvedimento all'interessato, al Difensore, al P.G, al Magistrato di Sorveglianza ed all'U.E.P.E. competenti per territorio, all'Ufficio Giudiziario che cura l'esecuzione della condanna, alla Questura o Carabinieri, competenti per territorio.

La presente ordinanza ha effetto soltanto se l'interessata sottoscriverà il verbale di prescrizioni con l'impegno a rispettarlo.

Così deciso in FIRENZE il 22-06-2023.



IL PRESIDENTE EST

Depositata in Cancelleria il 30/6/2023
Il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa